

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI**

**PROVINCIA DI ASTI**

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**DI POLIZIA MORTUARIA**

(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.1993 ed integrato  
con deliberazioni n. 36 del 06.05.1993, n. 44 del 30.11.1999, n. 33 del 24.07.2025)

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### Polizia mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti di persone, ai trasporti funebri, alle sepolture, alla gestione dei Cimiteri Comunali, alla Vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri Enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale n. 68, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

### **Art. 2**

#### Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

### **Art. 3**

#### Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero delle salme accidentate;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporre;

- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
  - f) l'inumazione;
  - g) la cremazione;
  - h) l'ossario comune;
  - i) il cinerario comune;
  - j) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

#### **Art. 4**

##### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
  - b) copia del presente Regolamento Comunale;
  - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285);
  - d) l'orario di chiusura e apertura del Cimitero;
  - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
  - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
  - g) copia delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
  - h) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;
  - i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

## **TITOLO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 5**

##### Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o l'Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

## **TITOLO III**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 6**

##### Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
  - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio od ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
  - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
  - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
  - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale solitamente mediante concessioni a terzi, secondo un capitolato d'appalto da adottarsi con altro provvedimento.
3. Il trasporto di cui all'art. 6, comma 1°, lettera b) comprende il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso o ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali.
4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi a trattamenti speciali. I trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso al Comune.
5. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

#### **Art. 7**

##### Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
  - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
  - b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di

- pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
  - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

## **Art. 8**

### Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le Imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di festività consecutive, ecc.).
5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica il Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

## **Art. 9**

### Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a 10 anni, nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

## **Art. 10**

### Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 8, 1° comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

## **Art. 11**

### Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedia, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
4. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.
5. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

## **Art. 12**

### Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
4. In tali casi, trova applicazione l'art. 11, 4° e 5° comma.

## **TITOLO IV**

### **CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE**

#### **Art. 13**

##### Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria Ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e/o mediante convenzioni con terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende alla attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Il Responsabile del servizio di custodia è individuato con il Regolamento di cui all'art. 51 della Legge 08.06.1990, n. 142.

#### **Art. 14**

##### Piano regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
  - a) campi di inumazione;
  - b) campi per fosse ed inumazione per sepolture private;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
  - e) cellette ossario;
  - f) ossario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### **Art. 15**

##### Campi di inumazione

1. Nei campi di inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un cippo in pietra di Luserna, analogo a quello risultante dall'elaborato grafico che si allega al presente regolamento sotto la lettera "B", di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna del capo di inumazione.
2. L'installazione del cippo, la sua manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

## **Art. 16**

### Sepulture private

1. Le sepolture private possono consistere:
  - a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
  - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 50 anni dalla data della tumulazione;
  - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione d'uso dell'area cimiteriale;
  - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti dalle esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione, o se precedente, dalla data di utilizzo;
  - e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
  
2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera e) possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, con le seguenti modalità:
  - per l'uso della sepoltura del punto a) è consentito il rinnovo per ulteriori 10 anni;
  - per l'uso della sepoltura del punto b) è consentito il rinnovo per ulteriori 30 anni;Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
  
3. All'interno dei loculi dati in concessione e nelle tombe di famiglia è possibile inserire, oltre al feretro, fino ad un massimo di n. 1 celletta ossario oppure n. 2 urne cinerarie.
  
4. Decorsi i termini del contratto di concessione, a fronte della mancata richiesta di rinnovo da parte degli eredi oppure in caso di mancata risposta entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'avviso ed esperiti i tentativi di ricerca dei familiari con esito negativo, è facoltà del Comune procedere alle operazioni di estumulazione con collocazione dei resti nell'ossario comune o inumata per anni 5 nel caso in cui non si possa procedere alla riduzione dei resti.
  
5. Dalla data del 1° gennaio 2026 la durata delle concessioni di cui al punto b) (loculi) passerà dagli odierni 50 anni a 30 anni.

## **Art. 17**

### Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
  - b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di manufatti cimiteriali.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
  3. Il deposito provvisorio è soggetto ad un canone di utilizzo, nonché ai diritti speciali ed indennità per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
  4. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come mese intero.
  5. Il corrispettivo è stabilito in £. 10.000 (Lire diecimila) mensili.
  6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

## TITOLO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 18

##### Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

#### Art. 19

##### Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, del 1° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio Ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

## **Art. 20**

### Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto, possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Tali rifiuti devono essere sottoposti ad idonee ed opportune operazioni di disinfezione disposte di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. 68, prima di essere consegnati ai richiedenti.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati, ed il ricavato, sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **Art. 21**

### Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni, o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari, o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro tre mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

## **Art. 22**

### Smaltimento di rifiuti

1. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale (escluse le parti organiche di corpi umani) di cui all'art. 85, 2° comma del D.P.R. 285/90, devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale Prot. n. 14/SAN-ECO del 26 giugno 1992.
2. Alla raccolta si provvederà con personale addetto, mentre al trasporto e smaltimento con convenzione da stipularsi con ditte specializzate.

# TITOLO VI

## SEPOLTURE PRIVATE

### Art. 23

#### Sepulture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 14, 1° comma, lettere b), c), d), e), f).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la sua durata;
  - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
  - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

## **Art. 24**

### Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata, la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altra persona al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia. La tariffa prevista corrisponde alla tassa minima di concessione stabilita per le cellette ossario.
6. E' altresì consentita la tumulazione nella tomba di famiglia a persone estranee al concessionario dietro versamento al Comune del diritto fisso di £. 1.000.000 (Lire unmilione).
7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 04.01.1968, n. 15.

## **Art. 25**

### Concessioni a collettività, Enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

## **Art. 26**

### Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il nominativo del concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
  - a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
  - b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
  - c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura ed in posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

## **Art. 27**

### Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

## **Art. 28**

### Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture privata ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 80 per cm. 220.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata a richiesta, l'installazione di un cippo così come descritto al precedente art. 15, 1° comma.

4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate trova applicazione quanto previsto dall'art. 15, 2° e 3° comma.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione ai sensi dell'art. 16, 2° comma.

## **Art. 29**

### Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione trova applicazione l'art. 16, 2° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione delle lapidi in marmo numerate o altro materiale idoneo che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario, l'applicazione delle scritte, fotografie, vasetti portafiori e porta lumi, su autorizzazione del Comune.
6. Loculi di tipo economico (di testata e longitudinali):
  - è consentito installare nella parte centrale superiore una cornice ovale in bronzo di cm. 9x12 ove troverà posto la fotografia del defunto;
  - la scrittura in bronzo in carattere ROMANO h. cm. 5 indicante nome e cognome del defunto sarà posta al di sotto del portaritratti in semplice o doppia riga;
  - nell'eventualità, sotto la scritta del nome e cognome della defunta, potrà essere inserita la dicitura "Ved. \*\*\*\*\*/in \*\*\*\*\*" con caratteri di h. cm 4;
  - al di sotto verrà riportata su due righe la data di nascita e la data di morte, anteponendo rispettivamente i simboli di una stella e quello di una croce, di h. cm. 4;
  - è consentita inoltre, a facoltà del concessionario, l'inserimento, fino al massimo di due righe, di una breve epigrafe al defunto di h. cm. 3. In alternativa all'epigrafe potrà essere collocato il segno " " di h. cm. 6;
  - nella parte inferiore sinistra verrà posto un vasetto porta fiori ed eventualmente nella parte inferiore destra verrà posto un vasetto porta lumi.
7. Loculi architettonici:
  - è consentito installare nella parte centrale superiore una cornice ovale in bronzo di cm. 9 x 12 ove troverà posto la fotografia del defunto;
  - la scrittura in bronzo in carattere MODERNO h. cm. 5 indicante nome e cognome del defunto sarà posta al di sotto del portaritratti in semplice o in doppia riga;
  - nell'eventualità, sotto la scritta del nome e cognome della defunta, potrà essere inserita la dicitura "Ved. \*\*\*\*\*/in \*\*\*\*\*" con caratteri di h. cm. 4;

- al di sotto verrà riportata su due righe la data di nascita e la data di morte, antepoendo rispettivamente i simboli di una stella e quello di una croce, di h. cm. 4;
- è consentita inoltre, a facoltà del concessionario, l'inserimento, fino al massimo di due righe, di una breve epigrafe al defunto di h. cm. 3;
- nella parte inferiore sinistra verrà posto un vasetto porta fiori e nella parte inferiore destra verrà posto un vasetto porta lumi.

## **Art. 30**

### Tombe di famiglia

1. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.
2. Nel caso di cui sopra, la concessione cimiteriale comporta la successiva presentazione del progetto della costruzione che si intende edificare unitamente alla richiesta di concessione edilizia.
3. Se i lavori di costruzione dell'edicola funeraria non verranno realizzati entro due anni dalla data di sottoscrizione del contratto, i titolari della concessione stessa sono tenuti a pagare al Comune la differenza fra il costo dell'area al momento della stipula del contratto ed il costo della stessa alla scadenza di ogni biennio, pena la risoluzione del contratto a favore del Comune.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata, sono interamente a carico del concessionario, che ne risponderà in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e previa verifica dei requisiti igienico-sanitari da parte dell'U.S.S.L. n. 68, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione.
6. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
7. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e comunque, entro tre mesi dalla sua autorizzazione.
8. Le aree destinate alla costruzione di edicole funerarie, disponibili per essere cedute in concessione, sono della dimensione di:
  - Cimitero del capoluogo: mt. 3,00x3,00 – mt. 3,00x3,35 – mt. 3,20x4,40;
  - Cimitero Frazione Savi: mt. 3,00x3,00.
9. Sono altresì previste nel Cimitero del capoluogo (ampliamento) n. 2 aree per la costruzione di tombe monumentali di mq. 60 circa caduna.
10. È consentito realizzare non oltre 18 loculi fuori terra, disposti al massimo su 3 file di 6 + 6 + 6.

11. La sagoma fuori terra, dal piano di campagna esistente non potrà essere superiore all'altezza di mt. 4,50 e non inferiore a mt. 3,20 all'estradosso del solaio di copertura. Nella parte frontale sarà consentita l'eventuale esecuzione di cornicione, frontalino o fregio di altezza non superiore a cm. 40 dallo estradosso della soletta di copertura ed aggettante non oltre cm. 30 verso la proprietà comunale.
12. La costruzione dovrà, eventualmente, avere accesso mediante portoncino, le lapidi copriloculi dovranno essere poste all'interno e sulle stesse saranno riportate cornici porta fotografie e scritta, sulle facciate verranno solamente consentite iscrizioni riguardanti il nominativo del concessionario o dei concessionari.
13. I materiali di facciata dovranno essere di aspetto decoroso, lavabili, con esclusione di intonaci tipo civile, mattoni a vista e tinteggiatura.
14. Le coperture dovranno essere del tipo piano, con pendenza non superiore al 7%, con impermeabilizzazione in materiale bitumoso, rame o piombo e similari.
15. Le acque piovane della copertura dovranno venire convogliate nella tubazione esistente.
16. I loculi dovranno avere dimensioni minime di mt. 2,20 di lunghezza, altezza mt. 0,62, larghezza mt. 0,75 netti, dovranno essere tamponati all'atto della sepoltura con mattoni pieni a una testa dello spessore di cm. 12 intonacati nella parte esterna.
17. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
18. All'atto del rilascio della concessione edilizia per la edificazione dell'edicola funeraria, il concessionario dovrà corrispondere al Comune i seguenti contributi forfetari per la fornitura dei servizi pubblici:
  - a) contributo forfetario per consumo acqua ..... £. 30.000.
  - b) contributo forfetario per consumo energia elettrica ..... £. 50.000.

### **Art. 31**

#### Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario di zinco che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie e straordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie e straordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. È consentito installare nella parte centrale superiore una cornice ovale di cm. 9 x 12 ove troverà posto la fotografia del defunto.

4. La scrittura in carattere BASTONE h. cm. 3 indicante nome e cognome del defunto sarà posta al di sotto del portaritratti in doppia riga.
5. Nella parte inferiore sinistra verrà posto un vasetto porta fiori.
6. Lateralmente al porta ritratti verrà riportato a sinistra l'anno di nascita e a destra quello di morte (h. caratteri cm. 3).

### **Art. 32**

#### Sepulture private – Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto di voto spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente il seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di eventuali aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra gli aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

### **Art. 33**

#### Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote dalla concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa di atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

## **Art. 34**

### Morte del Concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi, le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 24, 2° - 3° e 4° comma, sono tenuti a darne comunicazione agli uffici comunali entro un mese dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 24, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 37.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 24 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 37.
6. A concessione revocata, una volta liberato il manufatto dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

## **Art. 35**

### Sepulture private – scadenza

1. L'Ufficio servizi cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 24.

3. Qualora il Concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.

### **Art. 36**

#### Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare l'intera spesa proporzionalmente al titolo di concessione.
3. Sono esclusi dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della quota spettante, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 37.

### **Art. 37**

#### Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.
4. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 10 anni, l'originale di essa, corredato dalle ricerche esperite e dagli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. Trova piena applicazione la legge 7.8.1990, n. 241.

### **Art. 38**

#### Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso saranno formati annualmente tabulati in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

### **Art. 39**

#### Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

## **Art. 40**

### Retrocessione di sepolture private

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t - (t : d \times r)$$

Dove:

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata in anni della concessione

r = anni per cui si è usufruito del diritto di concessione, calcolati dalla data di stipula del contratto alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato (perpetue), il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

## **Art. 41**

### Retrocessione di loculi

1. La rinuncia della concessione di loculi è ammessa in ogni momento, sempreché questi siano liberi dalle salme precedentemente tumulate, esclusivamente a favore del Comune.
2. A semplice richiesta del concessionario o suoi aventi causa, ed osservate le disposizioni del caso, il loculo a suo tempo concesso ritorna a completa disposizione del Comune. Ai rinunciatari, con deliberazione della Giunta Comunale, verrà concessa un'indennità pari agli otto decimi nel primo anno, ai sei decimi nel secondo anno, ai quattro decimi nel terzo e quarto anno, ai due decimi dal quinto al ventesimo anno, ad un decimo dal ventunesimo al quarantesimo anno, calcolata sulla tariffa in vigore al momento in cui viene stipulato l'atto di rinuncia.

## TITOLO VII

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 42

##### Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
  - b) introdurre oggetti estranei od indecorosi;
  - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
  - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  - e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
  - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
  - g) disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con la offerta di servizi od oggetti;
  - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
  - i) fotografare ai cortei funebri, o fotografare opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
  - j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
  - k) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
  - l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
  - m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi di qualsiasi dimensione il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
  - n) svolgere cortei o simili, salvo che per annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
  - o) coltivare piante od altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture senza autorizzazione del Sindaco che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
  - p) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri, o altri mezzi o veicoli salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

## **Art. 43**

### Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi fisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
5. Nelle sepolture ad inumazione, è consentita l'installazione di un cippo come descritto al precedente art. 15, senza alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare anche in posizione non direttamente visibile il nominativo della persona cui appartengono.

## **Art. 44**

### Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

#### Elenco delle Ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'Ufficio Comunale, e, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, correstandola del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.
4. Le Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al Responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza al custode, ad ogni ingresso nei Cimiteri.

5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni e/o concessioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli artt. da 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 3.3.1934, n. 383, ed il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.
6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di Messo Comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al Responsabile del Servizio di Custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.
7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

## **Art. 45**

### Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. Sarà evitato che sia adibito al Cimitero personale per il quale esistano vincoli di parentela od affinità sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 3° grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 46**

##### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 47**

##### Decorrenza

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo, dopo l'acquisizione dell'omologazione prevista dall'art. 345 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265.

#### **Art. 48**

##### Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 49**

### Dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 52, 3° comma della Legge 08.06.1990, n. 142, spetta al Segretario Comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti pubblici di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 08.06.1990, n. 142.

## **Art. 50**

### Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

## **Art. 51**

### Sepulture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione (nota: trattandosi di presunzione "juris tantum" essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).
2. I concessionari di sepulture a tempo indeterminato (perpetue) in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 36 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 50, in esenzione dal pagamento del canone stesso.
3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 34 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.
4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 32, 5° comma.

5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.
6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 16.